

STUDIO CASTELLI PROFESSIONISTI ASSOCIATI

Varese, 21 aprile 2023

CIRCOLARE N° 5/2023

SOMMARIO:

- | | |
|---------------------------------|----------|
| 1) Scadenze importanti | (pag. 1) |
| 2) Contributi INPS 2023 | (pag. 6) |
| 3) Misure delle rate di acconto | (pag. 8) |

Scadenze importanti

26.04.2023 (essendo il 25.04 festivo)

- ❖ Scade termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi e degli acquisti di beni e di servizi intracomunitari INTRASTAT relativi al mese di marzo e al I° trimestre 2023.

30.04.2023

- ❖ Scade termine per la presentazione dell'istanza all'Agenzia delle Entrate e della Riscossione con la quale il contribuente può manifestare la volontà di aderire alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione.

02.05.2023 (essendo il 30.04 domenica e il 01.05 festivo)

- ❖ **Scade termine di presentazione istanza di rimborso/compensazione IVA infrannuale per il 1° trimestre 2023.**
- ❖ **Scade termine per l'invio della dichiarazione IVA anno 2022.**
- ❖ Scade termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione ed affitto di beni immobili con decorrenza 1° aprile e su annualità successive alla prima con inizio dal 1° aprile.
- ❖ Scade termine, per i sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione unica CUD, per trasmettere in via telematica (direttamente o tramite gli

incaricati) agli Enti previdenziali i dati retributivi relativi al mese di Marzo 2023 (modello “UniE.Mens”).

- ❖ Scade termine per gli operatori finanziari per comunicare telematicamente all’Anagrafe Tributaria i dati relativi ai rapporti continuativi intrattenuti con i clienti nel mese di Marzo 2023.

15.05.2023

- ❖ Scade termine per l’emissione e la registrazione di fatture relative ad operazioni effettuate nel mese di aprile (fattura differita).

16.05.2023

- ❖ Scade termine per i sostituti d’imposta per effettuare il versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo e assimilati, indennità per la cessazione del rapporto di lavoro dipendente corrisposti nel mese di aprile.
- ❖ Scade termine per il versamento IVA mese di aprile per i contribuenti mensili.
- ❖ Scade termine versamento IVA relativa al I trimestre 2023 per i contribuenti che nel 2022 non hanno superato i limiti di € 400.000 per le attività di prestazione di servizi ovvero di € 700.000 per le altre attività e che hanno optato per la liquidazione e il versamento dell’IVA trimestrale. L’imposta dovuta deve essere maggiorata dell’1%
- ❖ Scade termine per il versamento del contributo INPS “gestione separata” sui compensi erogati nel mese di aprile.
- ❖ Scade termine per il versamento del contributo INPS “gestione separata” sui compensi corrisposti nel mese di aprile (oltre la fascia di esenzione di € 5.000,00) ai soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e agli incaricati alle vendite a domicilio.
- ❖ Scade termine per il versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese di aprile per prestazioni lavorative effettuate da associati in partecipazione non iscritti in Albi Professionali.
- ❖ Scade termine per il versamento dei contributi INPS relativi ai dipendenti per il periodo di retribuzione di aprile.
- ❖ Scade termine per il versamento addizionale regionale IRPEF relativa ai redditi di lavoro dipendente e assimilati cessati nel mese di aprile.
- ❖ Scade termine per il versamento dell’addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli per redditi di lavoro dipendente e assimilati effettuati per rapporti cessati nel mese di aprile.
- ❖ Scade termine per il versamento dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, a titolo di retribuzione di produttività, in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale.

22.05.2023 (essendo il 20.05 sabato)

- ❖ Scade termine per la denuncia imballaggi al CONAI relativa al mese di aprile 2023 per utilizzatori-importatori e per produttori di imballaggi che hanno optato per la presentazione della dichiarazione con cadenza mensile. Gli importi che risultano dalla dichiarazione devono essere versati entro 90 giorni.

25.05.2023

- ❖ Scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi e degli acquisti di beni e di servizi intracomunitari INTRASTAT relativi al mese di aprile.

30.05.2023

- ❖ Scade termine versamento imposta di registro contratti di locazione ed affitto di beni immobili con decorrenza 1° maggio e su annualità successive alla prima con inizio dal 1° maggio.

31.05.2023

- ❖ Scade termine, per i sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione unica CUD, per trasmettere in via telematica (direttamente o tramite gli incaricati) agli Enti previdenziali i dati retributivi relativi al mese di Aprile 2023 (modello “UniE.Mens”).
- ❖ Scade termine per gli operatori finanziari per comunicare telematicamente all’Anagrafe Tributaria i dati relativi ai rapporti continuativi intrattenuti con i clienti nel mese di Aprile 2023.
- ❖ **Scade termine per l’invio delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) relative ai mesi di gennaio, febbraio, marzo o primo trimestre 2023.**
- ❖ Scade termine per il versamento imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2023 (gennaio-marzo). Qualora l’importo dovuto per il trimestre sia inferiore a 5.000 euro, il versamento può avvenire entro il 02.10.2023.

15.06.2023

- ❖ Scade termine per l’emissione e la registrazione di fatture relative ad operazioni effettuate nel mese di maggio (fattura differita).

16.06.2023

- ❖ Scade termine per i sostituti d'imposta per effettuare il versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo e assimilati, indennità per la cessazione del rapporto di lavoro dipendente corrisposti nel mese di maggio.
- ❖ Scade termine per il versamento IVA mese di maggio per i contribuenti mensili.

- ❖ Scade termine per il versamento del contributo INPS “gestione separata” sui compensi erogati nel mese di maggio.
- ❖ Scade termine per il versamento del contributo INPS “gestione separata” sui compensi corrisposti nel mese di maggio (oltre la fascia di esenzione di € 5.000,00) ai soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e agli incaricati alle vendite a domicilio.
- ❖ Scade termine per il versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese di maggio per prestazioni lavorative effettuate da associati in partecipazione non iscritti in Albi Professionali.
- ❖ Scade termine per il versamento dei contributi INPS relativi ai dipendenti per il periodo di retribuzione di maggio.
- ❖ Scade termine per il versamento addizionale regionale IRPEF relativa ai redditi di lavoro dipendente e assimilati cessati nel mese di maggio.
- ❖ Scade termine per il versamento dell’addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli per redditi di lavoro dipendente e assimilati effettuati per rapporti cessati nel mese di maggio.
- ❖ Scade termine per il versamento dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, a titolo di retribuzione di produttività, in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale.
- ❖ **Scade termine per il pagamento dell’acconto IMU per il 2023.**

20.06.2023

- ❖ Scade termine per denuncia imballaggi al CONAI relativa al mese di maggio per utilizzatori - importatori e per produttori di imballaggi che hanno optato per la presentazione della dichiarazione con cadenza mensile. Gli importi che risultano dalla dichiarazione devono essere versati entro 90 giorni.

26.06.2023 (essendo il 25.06 domenica)

- ❖ Scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi e degli acquisti di beni e di servizi intracomunitari INTRASTAT relativi al mese di maggio.

30.06.2023

- ❖ Scade termine per il versamento dell’imposta di registro con riferimento ai contratti di locazione ed affitto di beni immobili con decorrenza 1° giugno e su annualità successive alla prima con inizio dal 1° giugno.
- ❖ Scade termine, per i sostituti d’imposta tenuti al rilascio della certificazione unica CUD, per trasmettere in via telematica (direttamente o tramite gli incaricati) agli Enti previdenziali i dati retributivi relativi al mese di Maggio 2023 (modello “UniE.Mens”).

- ❖ Scade il termine per gli operatori finanziari per comunicare telematicamente all'Anagrafe Tributaria i dati relativi ai rapporti continuativi intrattenuti con i clienti nel mese di Maggio 2023.
- ❖ Scade il termine per la presentazione della dichiarazione IMU sia per il 2021 sia per il 2022 (D.L. 35/2013).
- ❖ Scade il termine per il versamento per i commercianti e artigiani e soci operativi di S.r.l. iscritti alla gestione degli artigiani e commercianti, titolari e non di partita IVA, del saldo dei contributi dovuti sul reddito 2022 e del primo acconto 2023 dei contributi eccedenti il minimale calcolato sui redditi 2022 da effettuarsi col modello F24. È possibile effettuare il pagamento anche dal 01.07.2023 al 31.07.2023 maggiorando le somme dovute dello 0,40%.
- ❖ **Scade il termine per soggetti IRES** (società di capitali ed enti non commerciali), con esercizio coincidente con l'anno solare e **che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per il versamento del saldo imposte IRES e IRAP 2022 e della I° rata di acconto IRES e IRAP 2023**. È possibile effettuare il pagamento anche dal 01.07.2023 al 31.07.2023, maggiorando le somme dovute dello 0,40%. **Per i soggetti IRES** (società di capitali ed enti non commerciali), **che approvano il bilancio nel maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il versamento deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio**. Se il bilancio non è approvato nei termini, il versamento deve comunque essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine.
- ❖ Scade il termine per le persone fisiche e le società di persone per effettuare il versamento del saldo imposte IRPEF e IRAP del 2022 e della prima rata di acconto IRPEF e IRAP 2023. È possibile effettuare il pagamento anche dal 01.07.2023 al 31.07.2023 maggiorando le somme dovute dello 0,40%.
- ❖ Scade il termine per il versamento del saldo 2022 e del primo acconto 2023 del contributo INPS per i professionisti titolari di partita IVA iscritti alla "gestione separata". È possibile effettuare il pagamento anche dal 01.07.2023 al 31.07.2023 maggiorando le somme dovute dello 0,40%.
- ❖ Scade il termine per il pagamento dell'imposta patrimoniale sugli immobili e le attività detenute all'estero (IVIE e IVAFE). È possibile effettuare il pagamento anche dal 01.07.2023 al 31.07.2023 maggiorando le somme dovute dello 0,40%.
- ❖ Scade il termine versamento del diritto CCIAA per l'anno 2023 per le ditte individuali e le società di persone. Versamento tramite modello F24, sezione "regioni ed enti locali" indicando la sigla della provincia in cui ha sede la CCIAA di competenza, codice tributo 3850. Tale importo dovrà essere maggiorato dello 0,40% per il differimento del versamento dal 01.07.2023 al 31.07.2023.
- ❖ **Scade il termine per il pagamento del diritto CCIAA per l'anno 2023 per le società di capitali con esercizio coincidente con l'anno solare e che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'anno.** Versamento tramite modello F24, sezione "regioni ed enti locali" indicando la sigla della provincia in cui ha sede la CCIAA di competenza, codice tributo 3850.

L'importo dovuto dovrà essere maggiorato dello 0,40% nel caso di differimento del versamento dal 01.07.2023 al 31.07.2023. **Per le società di capitali che approvano il bilancio nel maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il versamento deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.** Se il bilancio non è approvato nei termini, il versamento deve comunque essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine.

- ❖ Scade termine per il versamento del saldo 2022 e del I° acconto 2023 della cedolare secca. È possibile effettuare il pagamento anche dal 01.07.2023 al 31.07.2023, maggiorando le somme dovute dello 0,40%.

* * * * *

I termini di scadenza innanzi indicati risultano dalle disposizioni vigenti alla data odierna, salvo proroghe e/o modifiche in seguito all'emanazione di nuovi provvedimenti legislativi.

Si ricorda inoltre che, ai sensi DL 330/94 “il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, tasse e contributi erariali, regionali e locali, il cui termine scade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo” e che il limite di versamento minimo è di Euro 1,03.

* * * * *

Contributi Inps 2023

Le aliquote contributive Inps per gli iscritti alla gestione separata, sono le seguenti:

Gestione Separata Aliquote contributive per l'anno 2023

C A T E G O R I E	Aliquota %				Reddito imponibile	
	I. V. S.	Malattia Maternità A. N. F.	Iscro	TOTALE aliquota	da € a €
COLLABORATORI e figure assimilate	33,00(*)	0,72	0,00	33,72(*)	0,00	113.520,00
LIBERI PROFESSIONISTI non iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie	25,00	0,72	0,51	26,23	0,00	113.520,00
PENSIONATI o ISCRITTI ad altra forma pensionistica obbligatoria	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	113.520,00

(*) 34,31% (totale 35,03%) per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA

Lavoratori autonomi, collaboratori, incaricati alle vendite a domicilio, lavoratori autonomi occasionali

L'aliquota del contributo per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti (I.V.S.), per l'anno 2023, per gli iscritti alla Gestione separata privi di altra tutela previdenziale, è pari al 33%, a cui vanno aggiunti l'1,31% per i soggetti privi di partita IVA e lo 0,72% dovuto per la contribuzione per la tutela della maternità, l'assegno per il nucleo familiare e la tutela per malattia in caso di ricovero ospedaliero. Ne consegue che per l'anno 2023 l'aliquota complessiva risulta pari al 33,72% (35,03% per i soggetti privi di partita IVA).

Nel caso di Liberi professionisti non iscritti a casse previdenziali l'aliquota applicata è pari al 25%, a cui va aggiunto lo 0,72% dovuto per la contribuzione per la tutela della maternità e lo 0,51% quale aliquota contributiva aggiuntiva “ISCRO”.

Per i titolari di pensione diretta e per gli iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria l'aliquota contributiva è fissata nella misura del 24%.

Le predette aliquote devono essere applicate con riferimento ai redditi conseguiti dai collaboratori coordinati e continuativi, dagli incaricati alle vendite a domicilio, dai lavoratori autonomi di cui all'art. 53, comma 1 del T.U.I.R. (professionisti privi di cassa di categoria) e dai lavoratori autonomi occasionali di cui al citato articolo 44 D.L. n. 269/2003, fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall'art. 2, comma 18, della Legge n. 335/1995, pari, per l'anno 2023, a € 113.520,00.

I contributi devono essere in ogni caso pagati su un reddito imponibile minimo di € 17.504,00.

Nulla è cambiato in ordine alla ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente (rispettivamente 1/3 e 2/3); resta ferma la particolare quota di rivalsa, prevista nella misura del 4%, in favore dei lavoratori autonomi di cui all'art. 53, 1° comma, del TUIR, iscritti alla Gestione separata, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della Legge 23.12.1996 n. 662.

Aliquote Inps artigiani/commercianti

Il contributo per l'anno 2023 è dovuto nella misura del 24,00% per gli artigiani e del 24,48% per i commercianti (con maggiorazione dell'1% per chi ha un reddito superiore a 52.190,00 euro) e fino al massimale di € 113.520,00 se privi di anzianità contributiva.

Nel caso di lavoratori iscritti con anzianità contributiva al 31.12.1995 il massimale è pari ad € 86.983,00.

I contributi devono essere in ogni caso pagati su un reddito imponibile minimo di € 17.504,00.

* * * * *

Misura delle rate di acconto

I soggetti che, contestualmente:

- esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, a prescindere dal fatto che tale metodologia statistica sia concretamente applicata;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore ad euro 5.164.569,00,

devono versare sia il primo sia il secondo acconto IRPEF, IRES, IRAP e le relative addizionali e imposte sostitutive nella misura del 50% dell'importo dovuto (art. 58 del DL n. 124 del 2019).

Gli altri soggetti, invece, devono versare la prima rata nella misura del 40% e la seconda rata nella misura del 60% dell'importo dovuto.

* * * * *

Tutte le informazioni sono reperibili anche sul nostro sito www.studiocastelli.com.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti.

Cordiali saluti

(Studio Castelli Professionisti Associati)